

Questura di Alessandria 

Ufficio di Gabinetto

Prot.: 0019082 del 14/08/2020 Entrata Cod. Amm. m

Data: 14/08/2020 12:17:10

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 14/08/2020

Prot. 300/A/5802/20/115/28



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

*sh/g*  
*Credece*

OGGETTO: DPCM 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. *U*

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020 è stato pubblicato il DPCM del 7 agosto 2020 le cui disposizioni, che sostituiscono quelle del DPCM dell'11 giugno 2020<sup>(1)</sup>, sono efficaci dal 9 agosto fino al 7 settembre 2020, salvo proroghe.

Il provvedimento, che ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 riproduce il contenuto dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute del 1 agosto 2020, introduce alcuni aspetti di novità rispetto ai due DPCM precedenti che, con specifico riferimento al settore del trasporto stradale, si sostanziano nell'aggiunta di ulteriori condizioni in presenza delle quali è possibile derogare al distanziamento interpersonale di un metro sugli autobus impiegati nei servizi non di linea (NCC) a media e lunga percorrenza, in quelli autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, e nei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano.

Fermo restando quanto indicato nelle circolari n. 300/A/3576/20/115/28 del 20.05.2020 e n. 300/A/4414/20/115/28 del 22.06.2020, oltre alle novità contenute nell'allegato 2 del DPCM 14 luglio 2020, delle quali si è dato atto con la circolare n. 300/A/5077/20/115/28 del 15.07.2020, l'allegato 15 del nuovo decreto aggiunge, quali condizioni in presenza delle quali è possibile derogare al distanziamento interpersonale, anche l'utilizzo di sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero ed il divieto di usare i sedili contrapposti (c.d. faccia a faccia).

<sup>(1)</sup> L'efficacia delle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 era stata prorogata, con qualche elemento di novità relativo alle materie contenute negli allegati 9 e 15, dal DPCM 14 luglio 2020, fino al 31.07.2020 e, successivamente, fino al 9 agosto 2020, ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

Secondo quanto previsto dal medesimo allegato, sarà comunque possibile derogare al distanziamento se gli occupanti dei sedili attigui sono conviventi nella stessa unità abitativa, congiunti o persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili<sup>(2)</sup>, a condizione che dichiarino la sussistenza della predetta qualità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto.

Ulteriore elemento di novità è costituito dall'Allegato 16 recante *Linee guida per il trasporto scolastico dedicato* che prevede misure di sicurezza specifiche per la particolare categoria di trasporto in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza per il nuovo anno scolastico.

La preconditione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato è l'assenza di sintomatologia specifica e l'assenza di contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti. Al momento della salita sul mezzo di trasporto e durante il viaggio gli alunni trasportati devono indossare una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca, salvo che abbiano età inferiore ai sei anni o forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

Anche su tali mezzi di trasporto deve essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, fatta eccezione per gli alunni che vivono nella medesima unità abitativa, per gli alunni in difficoltà, con disabilità o che manifestino necessità di prossimità. Sarà, inoltre, possibile derogare all'obbligo del distanziamento e riempire il veicolo fino alla sua capienza massima se le sedute sono posizionate verticalmente su posti singoli ed è escluso il posizionamento faccia a faccia o, in alternativa, nel caso in cui la permanenza a bordo degli alunni non sia superiore a 15 minuti.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sugli articoli 4, 5 e 6 che dettano disposizioni in tema di ingresso e transito sul territorio nazionale, per l'approfondimento delle quali si rinvia alla circolare n. 56036 del 10.08.2020 della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

<sup>(2)</sup> L'allegato riporta come esempi il coniuge, i parenti e gli affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione e le persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e svolgono vita sociale in comune.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

Sull'argomento, per gli aspetti connessi al trasporto stradale, si evidenzia che, secondo quanto disposto dall'art. 6 del decreto, il personale viaggiante continua a fruire delle esenzioni dall'applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario previste per chi proviene da Paesi diversi da quelli di cui all'elenco B dell'allegato 20<sup>(1)</sup>.

Il personale viaggiante è comunque sottoposto agli obblighi di cui all'art. 5 del decreto:

- consegnare agli organi di controllo una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 recante l'indicazione degli elementi indicati nel medesimo art. 5 del decreto (ad eccezione di chi provenga dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano);
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi proviene dai Paesi di cui agli elenchi C, D, E, F dell'allegato 20);
- segnalare con tempestività l'insorgenza di sintomi COVID-19 all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e sottoporsi ad isolamento (per tutti).

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Stradiotto

AA

 (1) Allegato 20, elenco B: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco